

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo FAZIO, Davide MILITELLO e della società A.S.D. CITTA' DI COMISO avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO FAZIO, tesserato quale Direttore Sportivo della società A.S.D. Città di Comiso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in relazione all'art. 23, comma 1, 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto gravemente lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati, mettendone in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato, quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

DAVIDE MILITELLO, tesserato quale Collaboratore della società A.S.D. Per Scicli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23, comma 1, 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato un commento dal proprio profilo social Facebook violativo di norme federali in quanto lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati, mettendone in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato, quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S.D. CITTA' DI COMISO, in violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Paolo Fazio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo FAZIO, Davide MILITELLO e del Sig. Salvatore SCIFO, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. CITTA' DI COMISO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide MILITELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo FAZIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI COMISO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina